

La transazione fiscale e il trattamento dei crediti tributari e contributivi

dott. Matteo Migazzi

3 aprile 2023

La transazione fiscale rappresenta una particolare procedura «transattiva» tra Fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario.

L'istituto della transazione fiscale è stato un concetto innovativo nell'ordinamento tributario, poiché ha permesso un parziale superamento del principio di indisponibilità del credito erariale, in ragione della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale.

Presupposti oggettivi:

- concordato preventivo
- accordi di ristrutturazione del debito

I debiti suscettibili di transazione fiscale sono i **tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dall'Agazia delle Dogane, compresa l'IRAP:**

- imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, ritenute)
- imposte indirette (IVA, Registro, Imposte ipotecarie e catastali)
- accessori del tributo (interessi e sanzioni)

Non possono quindi essere oggetto di transazione:

- *gli aiuti di Stato incompatibili*
- *le entrate di natura non tributaria*
- *i tributi locali (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)*

L'istituto della transazione fiscale: *ratio legis*

Come si legge nella Circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2020, la *ratio* sottesa all'istituto della transazione fiscale (art. 182 ter, L.F.) inizialmente nato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e l'azione amministrativa, si è evoluta nel senso di contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.

Le finalità dell'istituto si sono in tal modo assestate nell'ottica di individuare soluzioni condivise tra gli operatori economici e il Fisco, così da consentire un equo contemperamento tra gli interessi dei primi e quelli erariali.



Transazione fiscale = procedura "transattiva" tra Fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.

Creditori strategici - Circolare n. 34/E dell'Agencia delle Entrate del 29/12/2020

La circolare inoltre ricorda che nel concordato preventivo trova applicazione il **principio del trattamento non deteriore** per l'erario, principio che deve essere rispettato anche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Le uniche ipotesi in cui può riconoscersi, in via eccezionale, un trattamento deteriore per l'erario, sono quelle caratterizzate dalla presenza di **creditori «a valenza strategica»**



creditori strategici, sono soggetti ritenuti tali in funzione dell'imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale.

La strategicità del singolo creditore dovrà essere giustificata sulla base di **elementi oggettivi e concreti** e non meramente asserita.

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, n. 125

—

convertito dalla LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, n. 159

**Modifiche alla Legge Fallimentare in tema di
«Transazione fiscale e contributiva»
nei concordati preventivi e negli accordi di
ristrutturazione**

Modifiche alla Legge Fallimentare

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, n. 125 - convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020 e in vigore dal 4 dicembre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.



modifiche alla Legge Fallimentare in materia di **omologazione** dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e in materia di **trattamento dei crediti fiscali e previdenziali**, con ciò determinando nella sostanza l'**anticipata operatività di specifiche previsioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (agli artt. 48, comma 5, 63 e 88), la cui entrata in vigore, nel suo complesso, è stata differita al 1° settembre 2021.

Modifiche alla Legge Fallimentare

1. Modifica degli artt. 180 e 182 *bis* L.F.:

L'art. 3, comma 1-bis del decreto convertito permette ora al Tribunale di omologare il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione, **pure in mancanza del voto da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o di assistenza obbligatoria**, quando **l'adesione risulti determinante** al raggiungimento delle maggioranze di approvazione del concordato (art. 177 L.F.) o decisiva ai fini delle maggioranze per la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), e quando anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 161, 3° comma L. F., la proposta di soddisfacimento di questi particolari creditori sia **più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Modifiche alla Legge Fallimentare

Introduzione del «CRAM DOWN» : anticipazione del Codice della Crisi di Impresa (CCI)

Con la modifica degli artt. 180 e 182 bis L.F. viene introdotta la possibilità di **sottoporre gli enti impositori al cd. giudizio di «cram down»** ovvero il Tribunale potrà approvare la proposta di transazione fiscale in assenza dell'adesione a parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o di assistenza obbligatoria.

 L'espressione anglosassone "cram down" si riferisce alla circostanza per cui i creditori si vedono costretti ad "inghiottire" la decisione del giudice, nonostante siano in disaccordo.

Tale previsione normativa rappresenta un'anticipazione di quanto previsto nel Codice della crisi all'art. 48, 5° comma, in origine limitato solo ai debiti "fiscali" e agli accordi di ristrutturazione dei debiti e poi **estesa, per effetto del decreto correttivo (DLgs. 147/2020), anche a quelli previdenziali e al concordato preventivo.**

Consente, inoltre, di superare uno scoglio operativo, in conseguenza di una certa «ritrosia» degli enti impositori ad esprimersi, nei tempi della procedura, sulle proposte concordatarie o sugli accordi di ristrutturazione.

Modifiche alla Legge Fallimentare

2. Modifica dell'art. 182-ter L.F.:

L'art. 3 del decreto convertito ritocca l'istituto della **transazione fiscale**, disciplinato dall'art. 182-ter L.F. (soluzione, in **parte anticipatoria di quanto previsto nel Codice della crisi, all'art. 88**):

a) da un lato, inserendo al primo comma la precisazione che il credito tributario o contributivo chirografario non possa trovare soddisfazione in misura inferiore agli altri crediti che siano chirografari anche a seguito di degradazione per incapacità;

b) dall'altro lato, modificando il quinto comma dell'art. 182-ter L. Fall., con la previsione che, nelle trattative antecedenti la presentazione di un accordo di ristrutturazione, sia preciso onere del professionista indipendente attestare la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa liquidatoria e che tale punto sia oggetto di specifica valutazione (e motivazione) da parte del Tribunale in sede di omologazione.

✦ Introduzione di un obbligo **nuovo a carico dell'attestatore**, onerato di una specifica attestazione su un aspetto che sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022

- L'art. 88, comma 1, primo periodo, del Codice continuerà ad affermare (in continuità con quanto attualmente previsto dal comma 1 dell'art. 182-ter L.F.) la possibilità di proporre la soddisfazione parziale dei tributi e contributi, *purché “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”.*
- A differenza di quanto attualmente previsto dal comma 2, dell'art. 160 L.F., il comma 6, dell'art. 84 del Codice stabilisce testualmente quanto segue: *“Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”.*
- Art. 85, comma 4, del Codice è stato confermato il principio generale per cui la suddivisione dei creditori in classi *“non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”, ma “fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7”* (regola della priorità relativa quale eccezione al principio generale sancito dall'art. 2741 c.c. 13).

Introduzione di due principi distinti da osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario, a seconda della natura delle risorse distribuite:

- a) il valore di liquidazione del patrimonio del debitore (da determinare, dunque, secondo una dimensione "statica") va distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità assoluta, dunque nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore del patrimonio del debitore eccedente il valore di liquidazione può essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità relativa (fatta eccezione per i crediti da lavoro, per i quali occorre rispettare la regola della priorità assoluta anche con riguardo a detta eccedenza).

Nuove modalità di distribuzione del cosiddetto "plusvalore da continuità", "surplus concordatario" o "flusso di cassa gestionale". Il rigido rispetto dell'ordine delle cause di prelazione vige limitatamente al valore di liquidazione attribuibile a detti crediti, che dunque rappresenta una sorta di soglia minima.

A seguito delle integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 83/2022, con l'entrata in vigore del Codice, è dunque destinata a venire definitivamente meno la querelle sorta in vigenza della legge fallimentare con riguardo all'utilizzo dei flussi di cassa per la soddisfazione di crediti di rango posteriore a quelli tributari e contributivi.

1. La transazione fiscale nel concordato preventivo

Art. 88:

((1.)) ((Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano)) ((di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.))

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti ((tributari e contributivi)), ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale ((e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore)).

((2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.))

[..]

Come riferito in premessa, la disciplina della transazione fiscale attuabile nel concordato preventivo, recata dai primi quattro commi dell'art. 182-ter L.F., è stata trasfusa **nell'art. 88 del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza**.

Con il comma 2-*bis* dell'art. 88, il Legislatore continua ad attribuire al Tribunale il potere di omologare il concordato preventivo con transazione fiscale “anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109 comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”.

Dunque, in sostanza, anche nel nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, le condizioni da soddisfare ai fini dell'attuazione del cosiddetto ***cram down*** fiscale continuano ad essere le seguenti:

1) **il carattere determinante dell'adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate;**

2) **la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Resta del pari invariato l'ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale, attraverso la quale il debitore *“può proporre il pagamento, **parziale o anche dilazionato**, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”*.

Come si può notare, **l'art. 182-ter L.F. e l'art 88 del nuovo Codice presentano alcune differenze:**

- formulazione del citato comma 2-bis dell'art. 88: ai fini della omologazione forzata è richiesto che il trattamento dei crediti tributari e contributivi debba essere conveniente o "non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria", mentre l'art. 182-ter L.F. richiedeva, al medesimo fine, la sola convenienza del soddisfacimento offerto;
- formulazione del comma 2 dell'art. 88: *"l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore"*.
- incipit dell'art. 88: le disposizioni in esso previste si applicano *«fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2»*.

Con riferimento all'attestazione, è previsto che la valutazione della proposta in base al criterio del trattamento non deteriore rilevi solo per il concordato in continuità. Tale specificazione non è, invece, prevista ai fini dell'omologazione forzata.

La norma non specifica rispetto a quale parametro il carattere deteriore del trattamento oggetto della proposta vada rilevato, potendo esso essere alternativamente rappresentato:

(i) dal trattamento riservato ai crediti postergati a quelli tributari e contributivi;

(ii) dal trattamento spettante a questi ultimi in caso di liquidazione giudiziale (analogamente a quanto previsto per valutare la convenienza della proposta);

Per quanto concerne **l'attestazione**, non è precisato se, **con riguardo al concordato in continuità**, rilevi sia il criterio della convenienza sia quello del trattamento non deteriore, oppure solo quest'ultimo criterio, rilevando, invece, quello della convenienza soltanto per il concordato liquidatorio.

Per quanto concerne **l'omologazione forzosa**, è stabilito che il presupposto del trattamento non deteriore dei crediti tributari e contributivi vada valutato rispetto al trattamento a essi spettante in caso di liquidazione giudiziale, analogamente a quanto previsto per il criterio della convenienza (da usare in alternativa, giusta l'utilizzo della locuzione "o"), **ma non viene appunto precisato se tale criterio valga solo per il concordato in continuità**, rilevando quello della convenienza solo per il concordato liquidatorio, oppure se entrambi i criteri rilevino per tutte e due le due tipologie di concordato e, in questo caso, se debbano essere impiegati congiuntamente o alternativamente e, in quest'ultima ipotesi, quali siano le regole da applicare per stabilire il criterio da utilizzare.

Con riferimento al contenuto dell'attestazione, le disposizioni recate dall'art. 88 del Codice sono suscettibili di quattro diverse interpretazioni:

- 1) l'attestatore deve valutare se il trattamento dei crediti tributari e contributivi, **nel concordato in continuità**, è conveniente per i creditori pubblici e al tempo stesso non deteriore, cioè almeno pari al trattamento riservato ai crediti postergati a quelli tributari e contributivi;
- 2) l'attestatore deve valutare se il trattamento dei crediti tributari e contributivi, **nel concordato in continuità**, è conveniente per i creditori pubblici e al tempo stesso non deteriore, cioè almeno pari al trattamento che gli stessi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale;
- 3) l'attestatore deve valutare solo se il trattamento dei crediti tributari e contributivi, **nel concordato in continuità**, è non deteriore, cioè almeno pari al trattamento riservato ai crediti postergati a quelli tributari o erariali;
- 4) l'attestatore deve valutare solo se il trattamento dei crediti tributari e contributivi, **nel concordato in continuità**, è non deteriore, cioè almeno pari al trattamento che gli stessi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.

Con riferimento all'omologazione forzata, le disposizioni recate dall'art. 88 appaiono suscettibili di quattro diverse interpretazioni:

- a) presupposto per l'omologazione forzata è che il trattamento dei crediti tributari e contributivi, nel concordato in continuità come in quello liquidatorio, sia per i creditori pubblici conveniente o (alternativamente) non deteriore rispetto a quello che questi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale;
- b) presupposto per l'omologazione forzata è che il trattamento dei crediti tributari e contributivi, nel concordato in continuità, sia conveniente per i creditori pubblici o non deteriore rispetto a quello che essi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, ovvero, nel concordato liquidatorio, sia conveniente rispetto a quello che tali creditori riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale;
- c) presupposto per l'omologazione forzata è che il trattamento dei crediti tributari e contributivi, nel concordato in continuità, sia conveniente per i creditori pubblici o non deteriore rispetto a quello che essi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, ovvero, nel concordato liquidatorio, sia non deteriore rispetto a quello che tali creditori riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale;
- d) presupposto per l'omologazione forzata è che il trattamento dei crediti tributari e contributivi, nel concordato in continuità, sia non deteriore rispetto a quello che i creditori pubblici riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, ovvero, nel concordato liquidatorio, sia conveniente per i creditori pubblici rispetto a quello che tali creditori riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.

Per questi motivi l'interpretazione più corretta, in quanto frutto della interconnessione delle due previsioni normative, sembra essere quella secondo cui, ai fini dell'omologazione forzosa, è necessario e sufficiente:

- (i) nel **concordato in continuità**, che il trattamento dei crediti tributari e contributivi sia non deteriore rispetto a quello che essi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale;
- (i) nel **concordato liquidatorio**, che il trattamento dei creditori pubblici sia conveniente rispetto a quello che essi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.

Ciò, non tanto perché nel concordato liquidatorio il Tribunale si troverebbe a dover valutare il requisito del trattamento non deteriore in assenza di una valutazione dell'attestatore in merito (non richiesta dalla norma), atteso che un trattamento conveniente (quale quello che deve essere attestato nel concordato liquidatorio) è necessariamente anche non deteriore, bensì per i seguenti motivi:

- a) perché tale interpretazione è l'unica coerente con il principio della maggior convenienza del concordato liquidatorio rispetto alla liquidazione, desumibile dal citato comma 4, dell'art. 84 del Codice (maggior convenienza discendente dall'apporto di risorse esterne imposto da detta norma);
- b) perché tale interpretazione è l'unica che rispetta l'interrelazione che sotto il profilo logico deve necessariamente sussistere tra il disposto del comma 2 e quello del comma 2-bis del citato art. 88, essendo il primo strumentale al secondo.

In sintesi:

1. nel concordato liquidatorio, l'attestatore deve accertare solo la convenienza del trattamento dei crediti tributari rispetto alla liquidazione e la omologazione forzata è disposta dal Tribunale (anche sulla scorta dell'attestazione) se la proposta di soddisfacimento di tali crediti è conveniente per i creditori pubblici rispetto alla liquidazione dell'impresa debitrice;

2. nel concordato in continuità, l'attestatore deve accertare solo che il trattamento dei crediti tributari sia non deteriore rispetto alla liquidazione e la omologazione forzata è disposta dal Tribunale (anche sulla scorta dell'attestazione) se la proposta di soddisfacimento di tali crediti è non deteriore al soddisfacimento che tali crediti riceverebbero a seguito della liquidazione dell'impresa.

L'incipit dell'art. 88, comma 1

Quanto alla seconda delle differenze fra il testo dell'art. 182-ter L.F. e quello del corrispondente art. 88 del Codice, rimane ovviamente anche in quest'ultima norma l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate una proposta di transazione fiscale per poter soddisfare parzialmente e/o in forma dilazionata i crediti tributari.

Tuttavia, rispetto al comma 1 dell'art. 182-ter L.F., il comma 1 dell'art. 88 del Codice, nella versione risultante a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 83/2022, contiene una novità, rappresentata dall'inserimento della locuzione iniziale: "Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2".

Art. 112, comma 2:

“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;*
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;*
- c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;*
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”*

2. La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 63:

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre ***((il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori))***. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente ***((...))***, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

2. La proposta di transazione ***((...))***, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#). L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. ***((Ai fini del comma 2-bis))***, l'eventuale adesione deve intervenire entro ***((novanta))*** giorni dal deposito della proposta di transazione ***((...))***.

((2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.))

3. La transazione ***((...))*** conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro ***((sessanta giorni))*** dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

In continuità con l'art. 182-bis L.F. (a suo tempo introdotto dall'art. 2 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35), l'art. 57 del Codice prevede che il debitore possa depositare presso il Tribunale competente gli accordi per la ristrutturazione dei debiti, stipulati con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, con domanda di accesso al giudizio di omologazione da sottoporre all'autorità giudiziaria.

Allo stesso modo, l'art. 63 del Codice stabilisce (in continuità con l'art. 182-ter L.F.) che, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61, il debitore possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Il riferimento testuale agli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 fa chiaramente intendere che la transazione fiscale opera non solo con riguardo alla fattispecie ordinaria disciplinata dall'art. 57, ma anche in relazione alle due fattispecie "speciali", ovverosia agli accordi di ristrutturazione agevolati di cui all'art. 60 e agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'art. 61 (a differenza di quanto previsto dall'art. 182-ter L.F., che, al comma 5, richiama unicamente gli accordi di ristrutturazione da omologare ai sensi dell'art. 182-bis).

Con l'entrata in vigore del Codice, dunque, il trattamento dei crediti erariali (e previdenziali) nell'ambito degli accordi di ristrutturazione non è soggetto al rispetto del principio di trattamento non deteriore o più favorevole, il che appare giustificato dalla rilevata possibilità di derogare in detto contesto all'ordine delle legittime cause di prelazione.

Ne discende che, in base alla normativa vigente, è altresì venuta meno in radice la problematica concernente il confronto del trattamento dei crediti erariali con quello riservato dalla legge ai creditori estranei, non essendo più previsto alcun confronto con creditori diversi da quelli pubblici, e tantomeno con quelli estranei (fatto salvo quanto previsto per il cram down fiscale).

Occorre, però, rilevare che il secondo e ultimo periodo del comma 2 dell'art. 63 stabilisce espressamente che *“l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale”*.

Ciò, significa che, nella sostanza, gli effetti delle due disposizioni (art. 63 e art. 88) sono coincidenti, poiché soddisfare un credito in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del debitore equivale a soddisfare quel credito in misura non deteriore, cioè peggiore, rispetto a quella che alternativamente discenderebbe dalla liquidazione giudiziale di quel debitore applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Prospettive future??

Disegno di legge delega (approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2023):

- estensione ad altri istituti disciplinati dal Codice della Crisi
- modifica della disciplina relativa all'omologazione forzata
- il grado di soddisfacimento minimo??